



CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2025

Rev.	Data	Oggetto
00	27 ottobre 2025	• Adozione del Codice di Condotta dei Fornitori di Polifarma Benessere s.r.l.

*“Lo Sviluppo Sostenibile è la capacità di soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future
di soddisfare i propri bisogni”
(Rapporto Brundtland, 1987)*

INDICE

I. PREMESSA	4
II. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
III. PRINCIPI E VALORI	
A. DIRITTI UMANI E TUTELA DEL LAVORO	5
A.1. Divieto di discriminazioni	5
A.2. Lavoro liberamente scelto. Divieto di ricorrere al lavoro forzato	6
A.3. Divieto di lavoro duro o disumano e di molestie	6
A.4. Divieto di lavoro minorile	7
A.5. Retribuzione e orario di lavoro	7
A.6. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	7
B. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8
B.1. Sistemi e dispositivi di protezione personale	8
B.2. Prontezza operativa e intervento nei casi di emergenza	9
B.3. Infortuni e malattie sul lavoro	9
B.4. Lavoro fisicamente impegnativo	9
B.5. Dormitorio e mensa	10
C. QUALITÀ E SICUREZZA	10
C.1. Gestione dei rischi	10
C.2. Qualità dei prodotti e integrità della catena di distribuzione	10
C.3. Tutela della <i>privacy</i> e protezione dei dati	11
D. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	12
D.1. Uso efficiente delle risorse	12
D.2. Gestione di sostanze chimiche e altri prodotti pericolosi	13
D.3. Gestione ambientale di rifiuti ed emissioni	13
D.4. Autorizzazioni ambientali e rendicontazione	14
D.5. Prevenzione dell'inquinamento e ottimizzazione delle risorse	14
E. SISTEMA DI GESTIONE	15
E.1. Formazione e competenza del personale	15
E.2. Miglioramento continuo	15
E.3. Azioni correttive	16
F. ETICA	16
F.1. Divieto di corruzione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro	16
F.2. Conflitto di interesse	17
F.3. Concorrenza leale	17
F.4. Tutela della <i>privacy</i> e della proprietà intellettuale	17
F.5. Responsabilità finanziaria	18
F.6. Minerali provenienti da aree di conflitto	18
F.7. <i>Compliance</i> alle regole del commercio internazionale	18
F.8. <i>Standard</i> durante la conduzione di studi clinici	19

I. PREMESSA

Polifarma Benessere s.r.l. (di seguito denominata anche “**Polifarma Benessere**” o la “**Società**”) è costantemente impegnata ad applicare e rispettare i più elevati *standard* etici, sociali e ambientali, instaurando relazioni con fornitori e *partner* commerciali che condividano tale impegno e che operino in modo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale, sia all’interno delle proprie aziende che nell’ambito delle rispettive catene di approvvigionamento locali e globali.

Polifarma Benessere ritiene che l’attenzione ad un approvvigionamento responsabile e sostenibile di materie prime, prodotti e servizi sia un modo efficace per incoraggiare comportamenti responsabili e valori positivi in ogni ambito della catena produttiva.

Con il presente **Codice di Condotta dei Fornitori** (di seguito denominato anche **Codice**) la Società intende stabilire i requisiti minimi relativi alle norme e ai criteri che devono essere seguiti da tutti i fornitori per l’intera durata del rapporto instaurato con Polifarma Benessere, relativi in particolare alla conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’ambiente e al cambiamento climatico, nonché ai principi inerenti all’integrità, all’etica e all’anticorruzione.

Il presente Codice - con i suoi successivi aggiornamenti e revisioni a cui sarà costantemente sottoposto per allinearsi ad eventuali modifiche delle normative nazionali e internazionali, tenendo conto delle migliori pratiche del settore - costituirà parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi conclusi tra la Società e i propri fornitori.

Qualora il fornitore abbia adottato un proprio codice di condotta contenente norme più restrittive rispetto al presente Codice, il fornitore sarà autorizzato ad applicare le proprie norme, in ogni caso a condizione che sia garantito il pieno rispetto del presente documento.

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del Codice di Condotta, rimangono in essere e pienamente efficaci tutte le ulteriori previsioni contenute nel Codice Etico di Polifarma Benessere, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatario del presente Codice è qualsiasi fornitore o terza parte o *business partner* che fornisce alla Polifarma Benessere prodotti, materie prime, semilavorati, beni in generale e servizi, svolgendo attività in nome e per conto e/o nell’interesse della Società.

Ogni fornitore è tenuto a rispettare gli *standard* e i principi identificati dal presente Codice, impegnandosi ad applicare politiche conformi a quelle ivi enunciate, nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento e dei rapporti di fornitura con i propri subfornitori e/o subappaltatori.

Qualora il fornitore si avvalga di altri soggetti nella catena di fornitura (quali, ad es., subfornitori, subappaltatori, terzi fornitori di beni e/o servizi, etc.) dovrà, pertanto, fare in modo che i principi previsti all’interno del presente Codice vengano opportunamente recepiti anche da tali soggetti, al fine di garantire che ogni soggetto coinvolto nella catena di fornitura e/o approvvigionamento provveda al rispetto degli stessi. I fornitori di Polifarma Benessere garantiscono un processo di qualifica e selezione che assicuri il rispetto di questi principi etici anche da parte dei loro rispettivi fornitori e *business partner*.

La Società si riserva il diritto, in conformità alle proprie facoltà contrattuali, di eseguire verifiche ispettive presso i fornitori, con l’obiettivo di monitorare l’effettiva implementazione e l’osservanza del Codice, garantendo così che i principi ivi stabiliti vengano rispettati lungo tutta la filiera di fornitura. Tali misure rappresentano un impegno della Società per garantire la qualità e l’integrità nelle relazioni commerciali.

Si invita pertanto ogni fornitore a leggere attentamente il presente Codice di Condotta, a implementare le relative pratiche nel proprio operato quotidiano, e a contribuire attivamente alla promozione di un'attività commerciale responsabile e sostenibile. La sostenibilità copre i settori dei diritti umani e del lavoro, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'etica.

III. PRINCIPI E VALORI

A. DIRITTI UMANI E TUTELA DEL LAVORO

I fornitori, in qualità di attori chiave all'interno della filiera produttiva, rivestono un ruolo fondamentale non solo nel garantire la qualità dei beni e dei servizi offerti, ma anche nel promuovere e tutelare i diritti umani, universalmente riconosciuti, attraverso lo sviluppo di una cultura inclusiva all'interno della propria organizzazione che favorisca la diversità e garantisca che ogni individuo si senta valorizzato e abbia l'opportunità di esprimere il proprio potenziale.

Ogni fornitore, nella propria attività, si impegna a rispettare e difendere i diritti umani e del lavoro, operando in conformità con i principi di seguito esposti, frutto dell'elaborazione e dell'applicazione delle norme riconosciute dalla comunità internazionale, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR - *Universal Declaration of Human Rights*) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, le otto Convenzioni fondamentali dell'OIL¹, lo *standard* SAI (*Social Accountability International*)² e l'iniziativa ETI (*Ethical Trading Initiative*)³.

A.1. Divieto di discriminazioni

Il fornitore si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di discriminazione, inclusivo e rispettoso, in cui ogni individuo possa sentirsi accettato e

¹ Le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sono trattati internazionali che stabiliscono norme internazionali del lavoro, volte a garantire un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità. Una volta ratificate dagli Stati membri, le convenzioni devono essere trasposte nella legislazione nazionale e sono monitorate da organi di controllo.

Le otto convenzioni fondamentali dell'OIL mirano a proteggere i diritti dei lavoratori, comprendendo temi come la libertà sindacale, il lavoro forzato, il lavoro minorile, la discriminazione nell'impiego e la sicurezza sociale.

² Lo *standard* SAI (*Social Accountability International*), in italiano, conosciuto come SA 8000, è uno *standard* internazionale di certificazione sociale che mira a promuovere la responsabilità sociale delle imprese. La SAI è un'organizzazione internazionale che ha sviluppato questo *standard* per garantire condizioni di lavoro etiche e sostenibili nelle aziende e nelle loro catene di approvvigionamento. Il SA 8000 mira a garantire che le aziende rispettino i diritti umani e delle persone in tutte le fasi della loro attività, dalla produzione ai servizi, e si basa su nove requisiti sociali, tra cui il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, la non discriminazione, pratiche disciplinari adeguate, l'orario di lavoro, la retribuzione e la gestione del sistema di responsabilità sociale. In Italia ci sono vari enti di certificazione accreditati dal SAAS (*Social Accountability Accreditation Services*) che possono rilasciare la certificazione SA 8000.

³ L'*Ethical Trading Initiative* (ETI) è un'alleanza di aziende, sindacati e organizzazioni non governative (ONG) che lavorano insieme per migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento globali. La sua visione è un mondo in cui tutti i lavoratori siano liberi da sfruttamento e discriminazione e lavorino in condizioni di libertà, sicurezza ed equità. L'ETI ha sviluppato un Codice di Base ampiamente riconosciuto che stabilisce *standard* minimi per le condizioni di lavoro e le pratiche di lavoro nelle catene di fornitura. I nove principi fondamentali del Codice di Base ETI sono: **1. Lavoro liberamente scelto**: non ci deve essere lavoro forzato, vincolato o involontario; **2. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva**: i lavoratori hanno il diritto di aderire o formare sindacati e di contrattare collettivamente; **3. Condizioni di lavoro sicure e igieniche**: deve essere garantito un ambiente di lavoro sicuro e igienico; **4. Nessun impiego di lavoro minorile**: il lavoro minorile non deve essere utilizzato; **5. Pagamento di salari di sussistenza**: i salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; **6. Orario di lavoro non eccessivo**: l'orario di lavoro deve rispettare le leggi nazionali e gli *standard* internazionali; **7. Nessuna discriminazione praticata**: non ci deve essere discriminazione basata su razza, religione, età, disabilità, genere, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica; **8. Occupazione regolare**: il lavoro svolto deve essere basato su un rapporto di lavoro riconosciuto; **9. Nessun trattamento crudele o inumano**: non sono ammessi abusi fisici, minacce, molestie o altre forme di intimidazione.

valorizzato. La discriminazione, in tutte le sue forme, rappresenta una grave violazione dei diritti umani e ostacola il progresso sociale e culturale. Nessun dipendente potrà essere discriminato, penalizzato, oggetto di molestie e/o favorito sulla base di caratteristiche quali sesso, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, religione, opinioni politiche, appartenenza a sindacati, stato civile, disabilità, età, identità di genere o altre caratteristiche simili, né in sede di assunzione né nelle prassi lavorative quali promozioni, premi e accesso a programmi di formazione. Inoltre, i lavoratori, effettivi o potenziali, non dovranno essere sottoposti a esami medici e *test* di gravidanza che potrebbero essere utilizzati in modo discriminatorio.

A.2. Lavoro liberamente scelto. Divieto di ricorrere al lavoro forzato

In linea con i principi fondamentali di tutela dei diritti umani e le normative internazionali sul lavoro, Polifarma Benessere esige che tutti i fornitori si impegnino a garantire che ogni lavoro venga svolto su basi concordate liberamente.

È severamente vietato: *i)* l'utilizzo di lavoro forzato o obbligatorio, come definito dalle convenzioni OIL ratificate dall'Italia⁴; *ii)* qualsiasi forma di lavoro vincolato o basato su pratiche di servitù per debiti (*i.e.*, pratiche di trattenimento di salari o beni per costringere un lavoratore a rimanere impiegato).

Qualsiasi lavoro prestato dovrà essere volontario, e i lavoratori dovranno essere liberi di interrompere il rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso, in conformità con le leggi e i contratti applicabili, senza subire penalizzazioni. Nessun lavoratore potrà essere obbligato a rimanere impiegato contro la propria volontà.

Il fornitore che utilizza personale esterno (ad es., personale di sicurezza, etc.) si impegna ad attenersi alle leggi nazionali applicabili che regolano i rapporti contrattuali e di lavoro. Il personale esterno dovrà essere adeguatamente informato e monitorato, in particolare per quanto riguarda i rischi per la violazione dei diritti umani, nonché per il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il fornitore si impegna a garantire che le proprie pratiche di reclutamento e impiego siano trasparenti, etiche e rispettino pienamente il principio del lavoro liberamente scelto.

A.3. Divieto di lavoro duro o disumano e di molestie

Il fornitore si impegna a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro in cui siano esclusi trattamenti duri o disumani (quali, ad esempio, punizioni corporali, coercizione fisica o psicologica, abusi verbali nei confronti dei lavoratori, molestie o abusi sessuali, ovvero le intimidazioni e le minacce di tali trattamenti), promuovendo una cultura aziendale caratterizzata dal rispetto reciproco e dalla dignità di ogni individuo. È fondamentale che il luogo di lavoro si configuri come uno spazio sicuro ed accogliente, libero da ogni forma di molestia, e che il lavoratore si senta libero di denunciare qualsiasi comportamento inappropriato, senza temere ritorsioni o conseguenze negative. A tal fine, il fornitore adotterà

⁴ Il lavoro forzato o obbligatorio, secondo le convenzioni OIL ratificate dall'Italia, comprende il lavoro imposto o richiesto da qualcuno, per cui il lavoratore non ha la libertà di interromperlo o terminare l'attività. In particolare, la **Convenzione OIL n. 29 del 1930**, ratificata dall'Italia con la L. 29 gennaio 1934 n. 274 definisce il lavoro forzato come ogni lavoro o servizio richiesto o imposto ad una persona contro la sua volontà sotto minaccia di punizione o per il quale essa non si sia offerta spontaneamente, sottolineando l'importanza di eliminare qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio e di proteggere i lavoratori dallo sfruttamento. La **Convenzione OIL n. 105 del 1957** sull'abolizione del lavoro forzato ha vietato il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare come forma di punizione per il diritto di sciopero, come misura di coercizione politica o come metodo per discriminazione razziale o sociale. Il **Protocollo relativo alla Convenzione OIL n. 29, adottato nel 2014**, ha aggiornato la Convenzione con forme contemporanee di schiavitù, come la tratta di esseri umani, rafforzando la lotta contro il lavoro forzato ed evidenziando l'importanza della prevenzione del lavoro forzato, della protezione delle vittime e della possibilità di risarcimento per i danni subiti.

politiche chiare e procedure di denuncia che garantiscano la protezione della riservatezza di coloro che all'interno dell'azienda denunciano situazioni irregolari o poco etiche, assicurerà una formazione adeguata per tutti i lavoratori e promuoverà un ambiente in cui ognuno possa lavorare serenamente, contribuendo così a costruire un *team* coeso e produttivo.

Il fornitore, consapevole dell'importanza di mantenere un ambiente di lavoro trasparente e sicuro, si impegna a dotare i propri dipendenti e collaboratori di mezzi e strumenti adeguati, anche in ambito informatico, per permettere loro di segnalare eventuali irregolarità sospette o comportamenti che possano risultare illeciti o illegali. Il fornitore deve trattare la segnalazione con la massima serietà e la dovuta riservatezza, garantendo che nessun dipendente subirà ritorsioni di alcun genere per aver effettuato una segnalazione in buona fede.

A.4. Divieto di lavoro minorile

Il fornitore si impegna a non assumere e/o utilizzare in alcun modo, in nessuna delle fasi produttive, qualsiasi tipo di lavoro minorile, in conformità con quanto indicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro⁵.

Il termine "minorile" si riferisce a soggetti di età inferiore ai 15 anni, ovvero inferiore all'età prevista per il completamento della scuola dell'obbligo, ovvero inferiore all'età minima di ammissione al lavoro in base alla legge locale, a seconda di quella più elevata tra queste.

È possibile servirsi di regolari programmi di apprendistato conformi alle leggi del paese di appartenenza. È fatto divieto di impiegare i lavoratori di età inferiore ai 18 anni nello svolgimento di mansioni pericolose e, in considerazione delle esigenze scolastiche, nel lavoro notturno.

A.5. Retribuzione e orario di lavoro

Il fornitore si impegna ad osservare la legislazione nazionale relativa ad orari di lavoro, pause, periodi di riposo prescritti dalla legge e congedi regolari retribuiti.

Il lavoro straordinario potrà essere effettuato esclusivamente su base volontaria, ad eccezione di particolari emergenze e circostanze straordinarie contingenti. Il fornitore si impegna a limitare gli straordinari a un livello che garantisca condizioni di lavoro produttive e umane.

Il fornitore si impegna ad applicare la normativa in materia di retribuzione dei lavoratori, indennità e vantaggi sociali, anche alla luce di quanto previsto dagli *standard* internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La retribuzione e i benefici devono essere equi e competitivi, uguali per tutti e mirare a garantire un adeguato *standard* di vita ai dipendenti e alle loro famiglie. I termini e le modalità di retribuzione dovranno essere comunicati ai lavoratori in modo chiaro e tempestivo.

Sono vietate le detrazioni illegali, non autorizzate o disciplinari della retribuzione (ciò non esclude il diritto a richiedere i danni su base contrattuale o legale). Si raccomanda ai fornitori di offrire ai propri dipendenti ampie opportunità di formazione e istruzione.

A.6. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Il fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di formare, aderire e organizzare associazioni di lavoratori come sindacati o organizzazioni analoghe e a farsi rappresentare e/o a far parte dei consigli dei lavoratori, senza discriminazioni o ritorsioni ingiustificate.

⁵ Il ricorso a lavoratori di età inferiore ai 18 anni può avvenire solo per lavori non pericolosi (come definiti dalle Convenzioni OIL n. 138 del 1973 e n. 182 del 1999) e ove i giovani lavoratori abbiano un'età superiore all'età legalmente consentita per il lavoro o all'età finale dell'obbligo scolastico. Nel caso in cui vengano impiegati giovani lavoratori, questi non devono svolgere lavori che siano mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericolosi o che interferiscano con la loro scolarizzazione.

Polifarma Benessere si aspetta, altresì, che il fornitore *i)* riconosca e rispetti il diritto di sciopero in conformità con la legge nazionale applicabile e il diritto per le organizzazioni dei lavoratori di contrattare collettivamente per conto di questi ultimi con l'azienda, e che *ii)* si assicuri che tali diritti possano essere esercitati in maniera legittima e pacifica e che non comportino conseguenze negative (*i.e.*, ritorsioni, intimidazioni o vessazioni) per coloro che li esercitano. I fornitori non sfavoriranno i dipendenti che agiscono in qualità di rappresentanti dei lavoratori affinché possano esercitare il proprio ruolo senza timore di ritorsioni o discriminazioni.

B. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I fornitori prendono atto che un ambiente di lavoro sano e sicuro favorisce la qualità dei prodotti e dei servizi, l'uniformità della produzione e il livello di motivazione dei lavoratori. Sistemi di gestione riconosciuti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro - quali, ad esempio, la norma ISO 45001 "*Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use*" (in italiano "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso")⁶ che ha sostituito l'OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) - sono stati utilizzati come riferimento nella stesura del presente Codice e possono servire da utile fonte di informazioni aggiuntive.

I fornitori si impegnano a proteggere adeguatamente i dipendenti dai rischi chimici, biologici e fisici e da mansioni e condizioni usuranti sul posto di lavoro, oltre che dai rischi associati alle infrastrutture utilizzate dai dipendenti. I fornitori metteranno a disposizione luoghi di lavoro, postazioni di lavoro e attrezzature di lavoro sicuri mediante un'adeguata manutenzione e le necessarie misure tecniche di protezione per mitigare i rischi e prevenire infortuni e malattie occupazionali. Il fornitore istituirà controlli adeguati per le mansioni da svolgere, procedure di sicurezza sul lavoro e fornirà ai dipendenti idonei dispositivi di protezione individuale. Un ambiente di lavoro sano e sicuro prevede come requisiti minimi la presenza di acqua potabile, di un'adeguata illuminazione, temperatura, ventilazione e servizi igienici e, ove possibile, alloggi aziendali sicuri e salubri.

Il fornitore si impegna a rispettare i requisiti stabiliti dalla legge per le condizioni di lavoro, garantendo il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire incidenti e/o malattie professionali. Questo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di identificare, valutare e ridurre i rischi effettivi e potenziali per la sicurezza e la salute, di avere una propria politica in materia di salute e sicurezza che dimostri il proprio impegno per il rispetto della stessa, di nominare figure responsabili all'interno della propria organizzazione, di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informare tutti i dipendenti⁷, di fornire strumenti di lavoro e dispositivi di protezione adeguati a tutti i dipendenti, nonché di adottare procedure di gestione delle emergenze.

B.1. Sistemi e dispositivi di protezione personale

Per ridurre i pericoli noti o i rischi potenziali, il fornitore dovrà osservare adeguati *standard* di sicurezza nella fornitura e manutenzione del luogo, della postazione e delle attrezzature di

⁶ La ISO 45001 è stata sviluppata dall'ISO/TC 283 *Occupational health and safety management systems* e pubblicata per la prima volta il 12 marzo 2018. Lo stesso giorno è uscita l'edizione italiana della norma, curata dal GL55 della Commissione Sicurezza UNI/CT 042 e denominata in italiano **UNI ISO 45001:2018**. La UE ha recepito lo *standard* internazionale. Ora il riferimento (per l'Italia) è **UNI EN ISO 45001:2023**.

⁷ Le informazioni di sicurezza relative ai materiali pericolosi (secondo il *Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche* - GHS), compresi composti chimici e prodotti farmaceutici intermedi, devono essere disponibili per l'informazione, la formazione e la tutela dei lavoratori dai rischi.

lavoro. Il fornitore dovrà garantire ai lavoratori l'accesso ai dispositivi di protezione e alla formazione in materia di sicurezza; dovrà, altresì, individuare, valutare e controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici, e, qualora non sia possibile controllare adeguatamente i rischi mediante opportuni controlli di tipo progettuale, tecnico e amministrativo e procedure di manutenzione preventiva e di sicurezza del lavoro (inclusi sistemi e dispositivi di chiusura e bloccaggio *lockout/tagout*⁸), dovrà dotare i lavoratori di idonea attrezzatura protettiva personale; infine, dovrà installare e sottoporre a idonea manutenzione, sui macchinari utilizzati dai lavoratori, protezioni fisiche, interblocchi e barriere. La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve interessare anche magazzini e strutture di stoccaggio, apparecchiature di supporto per impianti/stabilimenti, laboratori e ambienti di prova, strutture sanitarie (bagni), cucina/mensa e alloggi/dormitori per i lavoratori.

B.2. Prontezza operativa e intervento nei casi di emergenza

Il fornitore si impegna ad individuare e valutare le situazioni e gli eventi di emergenza, provvedendo a minimizzarne l'impatto mediante l'adozione di piani di emergenza e procedure di intervento, tra cui: segnalazione emergenze, avviso ai lavoratori e procedure di evacuazione, addestramento dei lavoratori ed esercitazioni periodiche, idonee apparecchiature di rilevamento ed eliminazione incendi, strutture di uscita adeguate e piani di recupero.

In caso di impianti e processi pericolosi, il fornitore si impegna a svolgere regolarmente specifiche analisi dei rischi e ad attuare misure che prevengano il verificarsi di incidenti quali fuoriuscite di sostanze chimiche, incendi o esplosioni.

B.3. Infortuni e malattie sul lavoro

In un contesto lavorativo sempre più attento alla responsabilità sociale e al benessere dei lavoratori, è fondamentale che il fornitore promuova attivamente condizioni di lavoro che non compromettano la salute dei lavoratori non solo con la prevenzione degli infortuni, ma anche tramite l'adozione di misure che garantiscano il benessere psicologico dei lavoratori, riducendo lo *stress* e promuovendo una cultura di supporto e collaborazione.

Il fornitore si impegna a predisporre procedure e sistemi di gestione, monitoraggio e segnalazione di infortuni e malattie sul lavoro, tra cui, disposizioni per: a) incoraggiare i lavoratori a riferire casi di infortunio o malattia; b) classificare e registrare i casi di infortunio e malattia; c) fornire le necessarie cure mediche; d) indagare sui casi e implementare azioni correttive per eliminarne le cause; e) agevolare il ritorno dei lavoratori al lavoro.

B.4. Lavoro fisicamente impegnativo

Il fornitore dovrà individuare, valutare e controllare l'esposizione dei lavoratori a mansioni fisicamente impegnative, quali la movimentazione manuale di materiali e il sollevamento di carichi pesanti, la prolungata permanenza in piedi e lo svolgimento di mansioni altamente ripetitive o di compiti di montaggio forzato. Il rischio di un eccessivo affaticamento fisico e

⁸ Con l'espressione *lockout/tagout* si indica una procedura di sicurezza utilizzata nell'industria e nella ricerca per garantire che le macchine pericolose siano adeguatamente spente e non possano essere riavviate prima del completamento dei lavori di manutenzione o riparazione. Tale procedura richiede che le fonti di energia pericolose siano isolate e rese inoperative prima di iniziare il lavoro sulle apparecchiature in questione. Le sorgenti di alimentazione isolate vengono quindi bloccate attraverso un apposito lucchetto (procedura di *lockout*), sul quale viene applicata un'etichetta che identifica il lavoratore che l'ha posizionato e i motivi del blocco (procedura di *tagout*). L'operatore tiene quindi la chiave del lucchetto, assicurandosi che solo lui possa rimuovere il lucchetto e avviare la macchina. Ciò impedisce l'avvio accidentale di una macchina mentre è in uno stato pericoloso o mentre un lavoratore è a diretto contatto con essa.

mentale dovrà essere mitigato da un'adeguata organizzazione del lavoro in termini di orario di lavoro e pause di riposo. Oltre a garantire la sicurezza fisica, i fornitori devono impegnarsi per sostenere la salute mentale dei propri dipendenti.

B.5. Dormitorio e mensa

I lavoratori devono poter usufruire di servizi igienici puliti, acqua potabile e strutture igieniche per la preparazione e la conservazione dei cibi.

I dormitori dei lavoratori eventualmente messi a disposizione dai fornitori dovranno essere puliti e sicuri, nonché dotati di uscite di emergenza, di adeguati impianti di riscaldamento e aerazione e di un ragionevole spazio personale.

C. QUALITÀ E SICUREZZA

Il fornitore ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme e ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile. Questo implica non solo il rispetto di leggi e regolamenti specifici, ma anche l'adozione di pratiche operative che garantiscano qualità e sicurezza. È fondamentale che il fornitore si impegni a rispettare anche gli *standard* qualitativi concordati durante le trattative contrattuali. L'obiettivo di tali requisiti è quello di assicurare che i prodotti e i servizi forniti siano non solo conformi alle aspettative normative, ma anche capaci di rispondere in modo adeguato alle esigenze e alle richieste della Società.

Il fornitore ha l'obbligo di garantire che tutte le informazioni di sicurezza necessarie, in tema di sostanze pericolose, siano accessibili e comprensibili; pertanto, è tenuto a fornire schede di sicurezza dettagliate e aggiornate, le quali contengano i dati essenziali riguardo alla manipolazione, conservazione e smaltimento di tali sostanze, spiegando chiaramente eventuali rischi, misure preventive e procedure da seguire in caso di emergenze. Inoltre, il fornitore è obbligato a implementare programmi di sicurezza adeguati per gestire i processi di produzione, non solo mediante l'adozione di pratiche di lavoro sicure, ma anche con l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti nel settore.

C.1. Gestione dei rischi

Il fornitore si impegna ad implementare sistemi di individuazione dei rischi e delle emergenze legate alla propria attività d'impresa che consentano di monitorare costantemente le potenziali minacce. Questo implica una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse attività aziendali, identificando quali aspetti potrebbero tradursi in situazioni di emergenza. Una volta individuati, è necessario sviluppare pratiche di prevenzione mirate, che riducano al minimo la probabilità di attuazione di tali eventi. Il fornitore si impegna ad elaborare procedure chiare e facilmente attuabili, affinché, nel momento in cui si presenta un'emergenza, il personale possa agire rapidamente e con competenza, garantendo che ognuno sappia come comportarsi in situazioni critiche.

C.2. Qualità dei prodotti e integrità della catena di distribuzione

I fornitori devono rispettare le normative di sicurezza sui prodotti, etichettarli appropriatamente e comunicare i requisiti per la loro manipolazione. Per tutte le sostanze pericolose, i fornitori renderanno disponibile la documentazione applicabile contenente tutte le informazioni necessarie e pertinenti sulla sicurezza e la forniranno alle parti interessate. Quanto sopra include informazioni sul prodotto, schede di sicurezza, notifiche o conferme di registrazione, usi e scenari di esposizione. I fornitori condivideranno in modo proattivo e

trasparente le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e agli aspetti ambientali dei loro prodotti con tutte le parti interessate.

I fornitori coinvolti nella fornitura, produzione, imballo, test, magazzinaggio e distribuzione di prodotti per conto di Polifarma Benessere devono garantire la conformità con le normative sulla qualità e con i requisiti delle *Good Manufacturing Practice*⁹, *Good Distribution Practice*¹⁰ and *Good Laboratory Practice*¹¹ per i mercati in cui i prodotti sono fabbricati, registrati e distribuiti. La logistica e la distribuzione devono essere effettuate nel rispetto delle leggi, degli *standard* e dei regolamenti applicabili; i fornitori, pertanto, adottano e mantengono sistemi, strumenti, documenti e controlli interni, richiesti dalle GDP.

I fornitori si impegnano a garantire che i prodotti di Polifarma Benessere, nonché il relativo *know-how*, non finiscano nelle mani di contraffattori, contrabbandieri, malintenzionati o altre terze parti non autorizzate e non escano dalla catena di fornitura legittima. In caso di prove evidenti del coinvolgimento involontario nella produzione o nella vendita di prodotti contraffatti, falsificati o altrimenti illegali attraverso l'azione di una terza parte, ivi inclusi prodotti destinati all'esportazione che sono considerati prodotti contraffatti, falsificati o altrimenti illegali nel Paese di destinazione, i fornitori analizzeranno prontamente il rapporto con detta terza parte. Polifarma Benessere si aspetta che i fornitori supportino le indagini e il perseguimento di ogni attività connessa ai prodotti contraffatti.

C.2. Tutela della *privacy* e protezione dei dati

Il fornitore si impegna a garantire, all'interno dei suoi sistemi informativi, la sicurezza delle informazioni riservate di Polifarma Benessere, implementando misure adeguate per tutelare i dati da accessi e usi non autorizzati, nonché da divulgazioni, modifiche o distruzioni indebite. È essenziale che i fornitori raccolgano informazioni personali esclusivamente per scopi

⁹ Le Buone Pratiche di Fabbricazione (*Good Manufacturing Practice* - GMP) rappresentano un insieme di concetti che individuano aspetti importanti nella produzione di un farmaco. L'applicazione delle Linee Guida GMP non è su base volontaria ma è obbligatoria per legge, ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche. Una officina farmaceutica deve essere conforme alle prescrizioni delle GMP, conformità che deve essere confermata attraverso le visite ispettive dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Il responsabile della produzione in un sito GMP è la "Persona Qualificata" (*Qualified Person* - QP) nominata con una determina dall'AIFA. Nell'ambito dell'Unione Europea le ispezioni effettuate in uno Stato membro dagli ispettori di quello Stato devono essere riconosciute dagli altri Stati membri.

¹⁰ Le Buone Pratiche di Distribuzione (*Good Distribution Practice* - GDP) sono un insieme di norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti farmaceutici, regolamentate a livello internazionale da enti come l'EMA (*European Medicines Agency*). L'obiettivo principale delle GDP è garantire che i medicinali siano distribuiti nel rispetto di elevati *standard* qualitativi, prevenendo il rischio di contaminazioni, contraffazioni o deterioramento. Le GDP si applicano all'intero processo logistico, dalla produzione alla distribuzione, includendo anche i trasporti e la gestione degli *stock*. Le *Good Distribution Practice* si fondano su una serie di principi che mirano a preservare la qualità e la sicurezza dei prodotti farmaceutici lungo tutta la filiera distributiva, tra i quali: **1. Controllo della temperatura:** i farmaci sensibili devono essere conservati a temperature adeguate (le GDP richiedono sistemi di monitoraggio continuo per rilevare eventuali variazioni e garantire azioni correttive rapide); **2. Tracciabilità:** è essenziale monitorare ogni fase del processo logistico, dall'origine fino al consumatore finale, per permettere interventi rapidi in caso di difetti o problemi, limitando così i rischi per il consumatore; **3. Gestione delle scorte:** le GDP prescrivono il metodo FIFO (*First in, First Out*) per evitare il deterioramento dei farmaci, garantendo che quelli con scadenza ravvicinata siano movimentati per primi (inoltre, è fondamentale monitorare costantemente le scorte per prevenire carenze o eccedenze); **4. Igiene e sicurezza:** le condizioni di stoccaggio devono essere conformi a rigidi *standard* igienici per proteggere i farmaci da contaminazioni (anche gli operatori devono essere formati al fine di seguire procedure rigorose); **5. Qualifica dei fornitori e dei trasportatori:** le aziende devono verificare che i loro *partner* rispettino le normative GDP attraverso *audit* regolari e controlli periodici, garantendo così che tutta la catena logistica operi sempre secondo gli *standard* richiesti.

¹¹ Le Buone Pratiche di Laboratorio (*Good Laboratory Practice* - GLP) si riferiscono ad un sistema di gestione della qualità che assicura la pianificazione, esecuzione, controllo, registrazione e rendicontazione di studi non clinici di laboratorio in modo che i risultati siano affidabili e validi. Le GLP sono state sviluppate per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati ottenuti dagli studi non clinici, che sono utilizzati per valutare la sicurezza dei prodotti, come farmaci e prodotti chimici, sia per la salute umana che per l'ambiente.

legittimi e che ogni utilizzo sia effettuato in modo legale, trasparente e sicuro. La condivisione di tali dati deve avvenire solo con soggetti autorizzati. I dati personali devono essere conservati solo per il tempo necessario e i fornitori devono garantire che anche terzi coinvolti nel trattamento di tali dati rispettino le stesse misure di protezione. Questo approccio contribuisce a mantenere elevati *standard* di sicurezza e fiducia.

D. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente è un obiettivo aziendale importante per Polifarma Benessere. Una crescita sostenibile che garantisca la tutela dell'ambiente, la conservazione delle risorse naturali e, quindi, il rispetto delle condizioni di vita delle generazioni future è una priorità assoluta per la Società.

Polifarma Benessere si aspetta, pertanto, che i suoi fornitori siano consapevoli che la responsabilità ambientale è parte integrante della realizzazione di una produzione sostenibile, nel rispetto delle generazioni future, e che allineino di conseguenza le loro procedure commerciali.

Nelle attività produttive il fornitore dovrà minimizzare gli effetti avversi sull'ambiente e sulle risorse naturali, preservando al tempo stesso la salute e la sicurezza pubbliche.

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi, le normative e gli *standard* ambientali nazionali applicabili. In particolare, dovrà ottenere, mantenere e aggiornare regolarmente tutte le autorizzazioni, le approvazioni e le registrazioni ambientali richieste.

Sistemi di gestione riconosciuti, quali, la norma ISO 14001¹² e il sistema di ecogestione e *audit* EMAS (*Eco Management and Audit Scheme*)¹³ sono stati utilizzati come riferimento nella stesura del Codice e possono servire da utile fonte di informazioni aggiuntive.

D.1. Uso efficiente delle risorse

Polifarma Benessere richiede a ciascun fornitore di ottimizzare l'efficienza nell'impiego dei materiali e di minimizzare l'impatto ambientale derivante dalla propria attività commerciale. La gestione delle risorse impiegate nel ciclo produttivo (acqua, combustibili fossili, minerali e altre risorse naturali) deve avvenire sempre in modo responsabile, promuovendo l'innovazione tecnologica e implementando pratiche di riciclo sostenibili, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- mettere in atto sistemi di gestione finalizzati a un continuo miglioramento dell'efficienza energetica nelle loro operazioni;
- promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- favorire la transizione energetica¹⁴;

¹² La sigla ISO 14001 identifica una norma tecnica dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) sui sistemi di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale di una qualsiasi organizzazione. Pertanto, è una norma internazionale ad adesione volontaria che definisce un "Sistema di gestione Ambientale" come parte del sistema di gestione aziendale volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità.

¹³ La registrazione EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema volontario di gestione ambientale a cui possono aderire le organizzazioni, sia private che pubbliche, che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni in merito ad esse. Il Regolamento EMAS, istituito con il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede l'implementazione delle seguenti attività: *i*) il rispetto della normativa ambientale; *ii*) l'elaborazione di una analisi ambientale iniziale per la determinazione degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali; *iii*) l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001; *iv*) la redazione di una Dichiarazione Ambientale (DA) e la sua convalida (previa verifica) da parte di un verificatore ambientale accreditato; *v*) il rilascio della registrazione da parte dell'Organismo Competente Nazionale, ossia il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezine EMAS istituito ai sensi del DM n. 413/1995.

- prestare attenzione ai consumi idrici, adottando pratiche sostenibili e misure cautelari che promuovano una gestione consapevole delle risorse idriche;
- favorire il miglioramento della qualità dell'aria;
- porre attenzione alla qualità del suolo, favorendo la biodiversità e contrastando lo sfruttamento del terreno e la deforestazione;
- promuovere il benessere della fauna;
- gestire responsabilmente le sostanze chimiche;
- favorire la decarbonizzazione¹⁵;

D.2. Gestione di sostanze chimiche e altri prodotti pericolosi

Il fornitore è tenuto a gestire in modo responsabile le sostanze chimiche e gli altri prodotti pericolosi. Deve inoltre osservare scrupolosamente tutte le leggi e le normative vigenti relative al divieto o alla limitazione di specifiche sostanze, incluse le disposizioni in materia di etichettatura, al fine di garantire la sicurezza durante il trattamento, la movimentazione, lo stoccaggio, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento.

I fornitori presteranno particolare attenzione alla gestione di sostanze contenenti mercurio o che sono inquinanti organici persistenti (POP), nonché alla gestione di rifiuti, emissioni atmosferiche o acque reflue che potrebbero contenere mercurio o POP. Il fornitore gestirà queste sostanze in linea con i requisiti definiti dalla Convenzione di Minamata¹⁶ e dalla Convenzione di Stoccolma¹⁷.

D.3. Gestione ambientale di rifiuti ed emissioni

I rifiuti solidi e le acque reflue derivanti da attività, processi industriali e impianti sanitari devono essere monitorati, controllati e trattati in conformità alle normative vigenti prima dello scarico o dello smaltimento. Il fornitore è responsabile non solo di osservare le normative vigenti per la gestione dei rifiuti, ma anche di impegnarsi attivamente per garantire che questi vengano riciclati, recuperati o riutilizzati quando possibile. In caso contrario, è fondamentale che i rifiuti vengano smaltiti in siti appropriati, onde evitare contaminazioni e danni ambientali. Tutti i rifiuti, le emissioni e le acque reflue con potenziali effetti negativi sulla

¹⁴ Per transizione energetica si intende un passaggio dalle fonti di energia basate sui combustibili fossili a quelle rinnovabili, come il solare, l'eolico, l'idroelettrico e la geotermia.

¹⁵ La decarbonizzazione è il processo di riduzione o eliminazione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) e altri gas serra nell'atmosfera (la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera è responsabile del riscaldamento globale), attraverso la transizione verso fonti di energia rinnovabile e sostenibile. In pratica, si tratta di abbandonare progressivamente l'uso di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale, per passare a fonti di energia pulita come l'energia solare, eolica, idroelettrica e la biomassa, per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici.

¹⁶ La Convenzione di Minamata sul mercurio (*Minamata Convention on Mercury*) è un trattato internazionale approvato il 19 gennaio 2013 a Ginevra, adottato e firmato il 10 ottobre 2013 a Kumamoto ed entrato in vigore il 16 agosto 2017 (la Convenzione prende il nome dalla città giapponese di Minamata, nella quale per la prima volta venne diagnosticato l'avvelenamento da mercurio). L'obiettivo del trattato è di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci di mercurio e composti di mercurio, con la previsione che nei prossimi decenni si rafforzerà la riduzione dell'inquinamento da mercurio nelle attività responsabili del maggiore rilascio di tale metallo nell'ambiente. La Convenzione pone il divieto di nuove miniere di mercurio, l'eliminazione graduale di quelle esistenti, l'eliminazione e la diminuzione graduale dell'uso del mercurio in una serie di prodotti e processi e misure di controllo delle emissioni nell'aria e degli sversamenti nel terreno e nell'acqua; inoltre, regola lo stoccaggio temporaneo di tale metallo e il suo smaltimento una volta che diventa rifiuto e i siti contaminati dal mercurio.

¹⁷ La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*) del 22/23 maggio 2001 si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP: composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo).

salute umana o ambientale devono essere gestiti, controllati e trattati adeguatamente prima di essere immessi nell'ambiente. I fornitori devono disporre di sistemi atti a prevenire perdite e sversamenti accidentali nell'ambiente e ad evitare effetti negativi per le comunità locali.

I fornitori sono tenuti a rispettare le procedure e gli *standard* legalmente applicabili nel paese in cui operano per la gestione di rifiuti chimici, altri materiali pericolosi e imballaggi, con particolare attenzione alle disposizioni sul trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi.

I fornitori si assicureranno che la gestione dei rifiuti derivanti dalle loro operazioni avvenga nel rispetto delle disposizioni governative e dei requisiti definiti dalla Convenzione di Basilea¹⁸, in particolare se i rifiuti vengono trasportati o scambiati oltre confine.

Le emissioni atmosferiche di composti organici volatili (COV), aerosol, sostanze corrosive, sostanze dannose per l'ozono e sottoprodotti della combustione generate dalle attività devono essere accuratamente caratterizzate, monitorate, controllate e trattate mediante tecnologie appropriate, in conformità alle normative ambientali vigenti, prima del loro rilascio in atmosfera¹⁹. I fornitori devono istituire un sistema per misurare e ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sulle emissioni di gas serra²⁰.

Il fornitore si impegna a ridurre i suoni indesiderati o fastidiosi prodotti da varie fonti, come veicoli, macchinari, costruzioni, attività industriali e altro. Il rumore può avere impatti significativi sulla salute umana, sul benessere e sull'ambiente, contribuendo a problemi come *stress*, disturbi del sonno e riduzione della qualità della vita.

D.4. Autorizzazioni ambientali e rendicontazione

È responsabilità del fornitore ottenere, gestire e mantenere aggiornati tutti i permessi ambientali necessari (ad esempio, per il monitoraggio di scarichi ed emissioni), nonché le relative registrazioni. Il fornitore è inoltre tenuto a rispettare i requisiti operativi, di notifica e di *reporting* associati a tali permessi e registrazioni.

D.5. Prevenzione dell'inquinamento e ottimizzazione delle risorse

Al fine di minimizzare gli impatti ambientali e ottimizzare l'uso delle risorse, il fornitore si impegna ad implementare strategie volte alla riduzione o eliminazione alla fonte di ogni tipologia di spreco, ivi compresi quelli relativi al consumo idrico ed energetico, mediante l'adozione di pratiche quali la riprogettazione dei processi produttivi e di manutenzione, la sostituzione, la conservazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali. I fornitori devono adottare misure volte a migliorare l'efficienza e ridurre il consumo di risorse naturali, effettuando una *due diligence* sulla fonte delle materie prime essenziali, onde promuovere un approvvigionamento legale e sostenibile.

¹⁸ La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (*Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*) è un trattato internazionale adottato il 22 marzo 1989 ed entrato in vigore il 5 maggio 1992, volto a ridurre i movimenti di rifiuti pericolosi tra i paesi e, in particolare, ad impedire il trasferimento di rifiuti pericolosi dai paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo. La convenzione ha anche lo scopo di ridurre al minimo il tasso e la tossicità dei rifiuti prodotti, di garantirne una gestione ecologicamente corretta, il più vicino possibile alla fonte di produzione, e di assistere i paesi meno sviluppati nella gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altro tipo che producono.

¹⁹ Il fornitore deve sviluppare politiche volte a mitigare le emissioni di gas serra, che sono una delle principali cause del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, poiché intrappolano il calore nell'atmosfera terrestre, causando un incremento della temperatura media.

²⁰ Il Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato dall'Italia con la L. 1 giugno 2002, n. 120, è un accordo internazionale che mira a ridurre le emissioni di gas serra. L'Italia, insieme all'Unione Europea, si è impegnata a diminuire le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012.

E. SISTEMA DI GESTIONE

I fornitori dovranno adottare o istituire un sistema gestionale volto a favorire il continuo miglioramento e la *compliance* con i principi contenuti nel presente Codice.

Il sistema di gestione dovrà essere formulato in modo tale da assicurare: a) l'ottemperanza alle leggi e alle normative applicabili; b) la conformità al presente Codice; c) l'individuazione e la riduzione dei rischi operativi.

Il fornitore, assumendo un ruolo fondamentale nel contesto delle relazioni commerciali, si impegna a garantire un comportamento conforme alle leggi, ai regolamenti internazionali, nazionali e locali, alle direttive, agli accordi contrattuali, agli *standard* di settore attualmente in vigore e alle convenzioni riconosciuti a livello internazionale. Questo impegno non si limita soltanto all'osservanza normativa, ma si estende anche agli accordi contrattuali stipulati, sottolineando l'importanza di una reciproca fiducia tra le parti coinvolte, implicando un costante adeguamento alle normative che possono riguardare aspetti quali la sicurezza sul lavoro e la protezione dell'ambiente, i diritti dei lavoratori e le pratiche commerciali corrette. I fornitori devono mettere in atto meccanismi di valutazione e gestione dei rischi in tutti gli ambiti indicati nel presente Codice. Si sottolinea l'importanza di avere una documentazione adeguata e sempre aggiornata, che non solo attesti il rispetto di tali principi, ma che sia anche disponibile per la Società in caso di necessità. I fornitori devono ottenere, mantenere e tenere aggiornati tutti i permessi, i certificati, le licenze e le registrazioni applicabili e devono operare sempre in conformità con i limiti e i requisiti di tali permessi.

I fornitori concederanno a Polifarma Benessere il diritto di valutare e controllare le loro prestazioni per determinare la conformità del fornitore ai principi delineati nel presente Codice di Condotta, previo ragionevole preavviso. Le valutazioni e i controlli saranno eseguiti direttamente da Polifarma Benessere o da terzi qualificati sotto forma, ad esempio, di una valutazione o di un'ispezione.

Il sistema di gestione dovrà inoltre favorire il miglioramento continuo, fissando degli obiettivi di *performance*, attuando programmi di implementazione e adottando le necessarie misure correttive e preventive delle carenze individuate nel corso delle valutazioni interne e/o esterne. Il sistema gestionale del fornitore dovrà comunque contenere i seguenti elementi:

E.1. Formazione e competenza del personale

Il fornitore si impegna attivamente a disporre di un programma di formazione che fornisca un livello adeguato di competenza, preparazione e abilità della dirigenza, dei dipendenti e dei collaboratori, in modo da garantire che ognuno comprenda le regole del Codice di Condotta, le leggi e i regolamenti vigenti, nonché gli *standard* di settore generalmente riconosciuti. Inoltre, dipendenti e collaboratori devono essere formati affinché siano pienamente consapevoli dei rischi legati alle loro mansioni, poiché, solo attraverso una formazione adeguata, i lavoratori possono apprendere come riconoscere situazioni pericolose e come comportarsi in caso di emergenza. Le informazioni che il fornitore deve fornire riguardano anche l'uso corretto delle attrezzature, le procedure di emergenza e come intervenire in situazioni di rischio.

E.2. Miglioramento continuo

Il fornitore ha l'obbligo di impegnarsi in un processo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni, seguendo con attenzione i principi del presente Codice. Questo implica non solo l'aderenza a *standard* di qualità e a normative vigenti, ma anche l'assunzione di iniziative proattive per ottimizzare i propri processi e servizi. La trasparenza nelle operazioni ed il

confronto con *feedback* esterni sono essenziali per identificare aree di sviluppo e garantire un'evoluzione costante, anche mediante autovalutazioni periodiche volte ad assicurare la conformità ai requisiti legali e normativi, ai contenuti del presente Codice e ai requisiti contrattuali dei clienti in relazione alla responsabilità sociale e ambientale. A tal fine, potrà attivare un processo per la correzione tempestiva di carenze individuate da valutazioni, ispezioni, indagini e verifiche interne o esterne.

E.3. Azioni correttive

Il fornitore dovrà, senza ritardo, (i) segnalare a Polifarma Benessere per iscritto ogni rischio identificato e violazione dei principi delineati nel presente Codice e (ii) intraprendere le opportune azioni correttive per prevenire, porre fine o ridurre al minimo la violazione. Nel caso in cui il fornitore non rispettasse i principi del presente Codice di Condotta, oppure, nel caso si riscontrassero non conformità e non venissero predisposti ed attuati piani di recupero e di miglioramento, Polifarma Benessere si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di (i) sospendere cautelativamente l'accordo fino a quando tali violazioni non siano state risolte, oppure (ii) risolvere anticipatamente con effetto immediato la relazione commerciale, nonché di agire per il risarcimento di qualsiasi perdita, danno, spesa o altri costi sopravvenuti che dovessero derivare da ogni inadempimento e/o condotta da parte del fornitore. I fornitori informeranno Polifarma Benessere in merito ad azioni legali, indagini amministrative o procedimenti che possono avere conseguenze sulle loro prestazioni in riferimento all'attività della Società o che potrebbero influire negativamente sulla reputazione di un fornitore e di Polifarma Benessere.

16

F. ETICA

Per adempiere alle responsabilità sociali e conseguire successo sul mercato, i fornitori dovranno osservare i più alti *standard* etici, assicurando che la propria operatività sia conforme ai principi di etica e integrità comunemente accettati nel contesto imprenditoriale e che i propri sistemi organizzativi operino in modo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. Questa conformità ha l'obiettivo di promuovere e mantenere relazioni durature, oneste e trasparenti con la Società stessa. I requisiti di carattere etico includono i seguenti aspetti:

F.1. Divieto di corruzione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro

Il fornitore deve operare secondo *standard* elevati di integrità e trasparenza in tutte le interazioni commerciali. Questo impegno implica non solo di evitare comportamenti scorretti, ma anche di promuovere una cultura di onestà e giustizia nelle proprie interazioni commerciali. Il fornitore deve opporsi a qualsiasi forma di corruzione, sia la corruzione attiva, che si manifesta attraverso proposte di benefici rivolti a terzi per influenzare decisioni, sia la corruzione passiva, che si verifica quando il fornitore accetta vantaggi inappropriati, siano essi materiali o immateriali.

I fornitori si impegnano a non offrire tangenti o altri incentivi illegali ai propri *partner* o a funzionari governativi e a non accettarne, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione²¹. Tale impegno dovrà essere esteso a tutti i sub-fornitori e subappaltatori dei fornitori di Polifarma Benessere.

²¹ Con la L. 3 agosto 2009, n. 116 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - CNUC (*United Nations Convention Against Corruption* - UNCAC), adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 ed entrata in vigore a dicembre del 2005, con cui viene riconosciuta

Potenziali tentativi di sfruttare la posizione di una parte per ottenere benefici attraverso la coercizione minano ulteriormente la reputazione e la stabilità delle imprese coinvolte e, pertanto, devono essere categoricamente rigettati, affinché si preservi un ambiente di lavoro sano e proficuo. Il fornitore è tenuto a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, pena l'interruzione immediata del rapporto di collaborazione e il ricorso alle vie legali.

F.2. Conflitto di interesse

I fornitori si impegnano a comunicare a Polifarma Benessere ogni situazione che possa costituire un conflitto di interesse (ad esempio, dipendenti di Polifarma Benessere che hanno vantaggi o interessi professionali, privati e/o finanziari significativi in una qualsiasi delle attività del fornitore).

F.3. Concorrenza leale

È fondamentale che il fornitore adotti comportamenti che promuovano una concorrenza leale. Questo non è solo un principio etico, ma anche un obbligo legale che si traduce in pratiche commerciali responsabili e condivise. Per attuare questo principio, i fornitori devono evitare pratiche sleali, che spesso portano a distorsioni nel mercato e danneggiano non solo i concorrenti, ma anche i consumatori finali. Un esempio di pratica sleale può essere la falsificazione di prodotti o la diffusione di informazioni ingannevoli. Allo stesso modo, la non discriminazione nei confronti dei clienti è cruciale: ogni cliente dovrebbe avere accesso alle stesse opportunità e condizioni, senza favoritismi o ostacoli ingiustificati. La trasparenza delle informazioni è un altro elemento chiave in questo contesto. I fornitori devono fornire dati chiari e precisi riguardo ai propri prodotti e servizi, permettendo ai consumatori di fare scelte informate. In particolare il fornitore si impegna a rispettare la normativa *antitrust*²² che, progettata per prevenire comportamenti monopolistici e collusivi, assicura che ogni impresa possa competere senza subire pressioni o ritorsioni, e dovrà rispettare gli *standard* di correttezza e lealtà nella conduzione dell'azienda e nelle attività pubblicitarie e concorrenziali.

F.4. Tutela della *privacy* e della proprietà intellettuale

La protezione della *privacy* e dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. I fornitori sono tenuti a gestire le informazioni riservate con la massima cura, assicurando che la *privacy* e i diritti di tutti i dipendenti e *partner* commerciali siano adeguatamente tutelati. È essenziale che i dati sensibili non siano divulgati senza autorizzazione. Inoltre, i fornitori non possono utilizzare il nome, i marchi commerciali o i prodotti di Polifarma Benessere in materiali pubblicitari o di divulgazione, a meno che non ricevano un consenso scritto preventivo da parte della Società. Il fornitore deve astenersi dall'utilizzare, riprodurre o distribuire, in generale, opere protette da diritti d'autore, brevetti, marchi registrati e altre forme di protezione della proprietà industriale senza il permesso esplicito del titolare dei diritti.

l'importanza di misure sia preventive che punitive ed indirizzata la natura transfrontaliera della corruzione con interventi di cooperazione internazionale e di restituzione dei proventi della corruzione.

²² La normativa *antitrust* è un insieme di leggi e regolamenti che mirano a proteggere la concorrenza nei mercati, impedendo comportamenti che potrebbero danneggiare la libera competizione tra le imprese e, di conseguenza, i consumatori. La normativa *antitrust* italiana è in linea con quella europea, che si fonda sui Trattati dell'Unione Europea: in particolare, gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vietano rispettivamente le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante. In Italia, la legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha istituito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

I sistemi informativi dei fornitori che contengono informazioni o dati riservati di Polifarma Benessere devono essere opportunamente gestiti e protetti contro l'accesso, l'uso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzati. I fornitori si impegnano a raccogliere informazioni personali unicamente per scopi aziendali legittimi, a utilizzarle in modo legale, trasparente e sicuro, a condividerle esclusivamente con i soggetti a cui è consentito l'accesso, a proteggerle in conformità alle normative in materia di sicurezza, a conservarle unicamente per il tempo necessario e a obbligare i terzi che accedono alle informazioni personali a proteggerle.

F.5. Responsabilità finanziaria

Tutti i libri e le registrazioni contabili devono essere conformi ai principi contabili generalmente ammessi. Le registrazioni devono essere accurate in tutti gli aspetti rilevanti, leggibili e trasparenti, e devono corrispondere a transazioni e pagamenti effettivi.

Ogni fornitore è tenuto ad emettere fatture precise e complete, accompagnate da tutta la documentazione eventualmente necessaria, e ad astenersi da comportamenti o omissioni che possano compromettere la corretta e completa tenuta dei registri contabili da parte della Società.

F.6. Minerali provenienti da aree di conflitto

I fornitori devono garantire che i prodotti forniti a Polifarma Benessere non contengano metalli estratti da minerali o loro derivati provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA) i cui proventi servano a finanziare in maniera diretta o indiretta o supportino gruppi armati e causino o alimentino la violazione di diritti umani. I fornitori sono tenuti a rispettare la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio (*Due Diligence Guidance* - DDG dell'OCSE)²³ al fine di garantire al contempo il rispetto dei diritti umani e la prevenzione del contributo ai conflitti, nonché altre normative applicabili come il Regolamento sui minerali provenienti da aree di conflitto dell'Unione europea²⁴.

F.7. Compliance alle regole del commercio internazionale

Il fornitore ha l'obbligo di conformarsi a tutte le normative di controllo sull'*import/export* in vigore nel Paese in cui risiede e in ogni altro Paese in cui avvengono le transazioni pertinenti alle proprie operazioni. Questa responsabilità si estende all'assicurazione che tutte le merci e i servizi offerti siano in linea con le leggi commerciali e doganali, nazionali e internazionali, in vigore. È fondamentale che i fornitori forniscano informazioni accurate e veritiere riguardo alle loro spedizioni, alle destinazioni e alle eventuali restrizioni commerciali applicabili.

²³ La Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), pubblicata nel 2016, sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio (*Due Diligence Guidance* - DDG dell'OCSE) fornisce raccomandazioni dettagliate per aiutare le aziende a identificare e gestire i rischi associati all'approvvigionamento di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio (ovvero, zone caratterizzate da conflitto armato, violenza diffusa o altri rischi per le persone), ed evitare che, attraverso le loro pratiche economiche e commerciali di acquisto di minerali e metalli, contribuiscano a finanziare, anche involontariamente o indirettamente, conflitti armati e a ledere i diritti umani.

²⁴ Il Regolamento dell'UE sui minerali provenienti da aree di conflitto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, mira a garantire un approvvigionamento responsabile di stagno, tantalio, tungsteno e oro, noti anche come 3TG, per evitare che il loro commercio finanzi conflitti armati o altre attività illecite, imponendo agli importatori dell'UE di questi minerali di adottare misure di *due diligence* per verificare le loro catene di approvvigionamento e assicurarsi che i minerali non provengano da zone di conflitto o ad alto rischio.

F.8. Standard durante la conduzione di studi clinici

Lo svolgimento di studi clinici per conto di Polifarma Benessere deve avvenire conformemente agli *standard* globali di buona prassi clinica²⁵, ai requisiti normativi in vigore a livello locale e in base ai principi etici. Risulta pertanto fondamentale che tali test siano condotti tenendo in massima considerazione la salute e la sicurezza dei partecipanti volontari, pur nel rispetto dell'interesse scientifico e sociale.

Quando sono necessari test sugli animali, i fornitori devono ridurre al minimo il numero di animali utilizzati per la sperimentazione e sono tenuti a condurre i test sugli animali applicando il protocollo scientificamente valido in conformità a tutte le leggi applicabili o all'accreditamento AAALAC²⁶.

I fornitori si impegnano a consentire la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, in conformità alla Convenzione sulla diversità biologica²⁷.

²⁵ Le *Good Clinical Practice* (GCP) o linee guida di buona pratica clinica, adottate dall'Unione Europea nel 1996 e recepite in Italia mediante il Decreto Ministeriale 15 luglio 1997, n.162 (*Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali*), sono definite nell'introduzione alle stesse: "La Buona Pratica Clinica è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani. L'aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l'attendibilità dei dati relativi allo studio".

²⁶ Il programma di accreditamento internazionale AAALAC (*Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care*) valuta le organizzazioni che utilizzano animali nella ricerca, nell'insegnamento o nella sperimentazione. Quelle che soddisfano o superano gli *standard* AAALAC ottengono l'accreditamento.

²⁷ La Convenzione sulla diversità biologica (*Convention on Biological Diversity* - CBD) è un trattato internazionale adottato a Nairobi il 22 maggio 1992 (aperto alla firma dei paesi durante il *Summit* mondiale dei capi di Stato di Rio de Janeiro nel giugno 1992 insieme alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Convenzione contro la desertificazione, per questo denominate le tre Convenzioni di Rio) al fine di tutelare la diversità biologica (o biodiversità), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.